



*Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti*

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 400 del 17/05/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 4 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

200) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TEVERE ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI EURO 25,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.113 SGS DEL 7/03/2024
(Gara: TEVERE ROMA – GRIFONE GIALLOVERDE del 3/03/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma)

201) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GRIFONE GIALLOVERDE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI EURO 25,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.113 SGS DEL 7/03/2024
(Gara: TEVERE ROMA – GRIFONE GIALLOVERDE del 3/03/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

Con autonomi ricorsi inoltrati ritualmente e nei termini le società Grifone Gialloverde e Tevere Roma hanno impugnato le decisioni assunte dal competente Giudice Sportivo in esito alla mancata disputa della gara in epigrafe.

Il Giudice di prime cure aveva comminato ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara, della penalizzazione di un punto in classifica e dell'ammenda di euro 100,00. Nelle motivazioni il giudicante rilevava come fosse allegata al referto una dichiarazione sottoscritta dai capitani delle due squadre che dichiaravano l'intenzione di non disputare la gara per impraticabilità del campo di gioco; ciò non di meno il direttore di gara aveva rilevato come, a suo

parere, il campo di gioco fosse invece praticabile.

Le due società con reclami perfettamente sovrapponibili lamentavano invece che le condizioni del terreno di gioco fossero assai precarie e pericolose per i giovani atleti e che anche l'arbitro avesse convenuto sulla circostanza, salvo poi dichiarare cosa diversa nel referto.

La Corte preliminarmente, stante la strettissima connessione oggettiva e soggettiva, riuniva i ricorsi e li esaminava congiuntamente.

Preliminarmente va osservato che il direttore di gara non dà conto nel rapporto di aver effettuato ritualmente la verifica del campo di gioco alla presenza dei due capitani, né delle formalità osservate nella circostanza.

Tale adempimento, evidentemente omissivo, vizia insanabilmente la successiva decisione dell'Arbitro di voler far disputare la gara, malgrado i congiunti rilievi delle due squadre sull'assenza delle condizioni di sicurezza per l'effettuazione dell'incontro.

La delibera del Giudice va quindi annullata e va disposta l'effettuazione dell'incontro.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere i reclami, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di disporre l'effettuazione della gara.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

206) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AMATRICE RIETI SSDARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO DANILO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.305 LND DEL 13/03/2024 (Gara: POMEZIA CALCIO 1957 – AMATRICE RIETI SSDARL del 10/03/2024 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

Con delibera pubblicata il **13/03/2024** sul C.U. n. **305** del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **POMEZIA CALCIO 1957 – AMATRICE RIETI SSDARL del 10/03/2024 – Campionato Eccellenza**, irrogava la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al calciatore ALESSANDRO DANILO “[..] *per aver rivolto all’arbitro frasi offensive (Art. 36 comma 1/a CGS) [..]*”.

Con reclamo ritualmente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante ha contestato la decisione del giudice sportivo asserendo che le frasi contestate al calciatore sarebbero state, in realtà, rivolte ad un giocatore della squadra avversaria durante un'azione di gioco, non già al direttore di gara.

Per l'effetto, la reclamante ha chiesto la riforma della decisione impugnata con riduzione della sanzione irrogata al calciatore.

La reclamante ha presentato richiesta di audizione.

All'udienza del giorno 04 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe.

E' presente per la reclamante, il Sig. ALESSANDRO DANILO nonché i Sigg.ri Angelucci Antonello e Grifoni Paolo i quali si riportano all'atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procede alla lettura del referto arbitrale.

Dalla disamina del documento, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ex art. 61 CGS, risulta che il calciatore avrebbe proferito le seguenti frasi: “ma vattene a fanculo, ma vattene a fanculo “in maniera plateale.

Tali frasi risultano indubbiamente offensive ed irrispettose, integrando senz'altro la fattispecie di cui all'art. 36 c.1 lett. a).

La qualificazione giuridica della condotta contestata al calciatore da parte del giudice di primo grado è, pertanto, corretta.

Anche la sanzione irrogata è congrua, posto che l'art. 36 c.1 lett. a) punisce le condotte irraguardose o ingiuriose con la sanzione minima della squalifica per 4 giornate.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

207) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FOOTBALL CLUB TORVAJANICA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SEFERI KLAUS PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 14/03/2024 (Gara: ARCO DI TRAVERTINO – FOOTBALL CLUB TORVAJANICA del 10/03/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

Con delibera pubblicata il 14.03.2024 sul C.U. n. 306 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara ARCO DI TRAVERTINO – FOOTBALL CLUB TORVAJANICA del 10/03/2024 – Campionato Prima Categoria, irrogava la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al calciatore Seferi Klaus “[..] per aver rivolto all’arbitro espressioni offensive ed irraguardose (Art. 36 comma 1/a CGS) [..]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante ha contestato la decisione del giudice sportivo asserendo che il giocatore non avrebbe offeso verbalmente l’arbitro, tantomeno avrebbe cercato alcun contatto fisico con lo stesso.

La reclamante, purtuttavia, nel prosieguo della propria esposizione dei fatti, afferma che alla notifica del provvedimento di espulsione avrebbe protestato nei confronti del direttore di gara al quale si sarebbe rivolto la frase “che cazzo stai a fa”.

La reclamante lamenta l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata al giocatore, chiedendo la sua riduzione.

In via istruttoria, la reclamante ha allegato un filmato video.

La reclamante non ha proposto istanza di audizione.

All’udienza del giorno 04 aprile 2024 Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale esamina il reclamo in epigrafe.

Il Collegio ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.

Preliminarmente, il Decidente ritiene di non procedere alla visione del video indicato dalla reclamante, non ricorrendo i presupposti indicati dal CGS per la sua ammissione.

La Corte procede dunque alla disamina del referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS.

Dalla lettura del predetto documento, le frasi proferite dal calciatore al direttore di gara risultano indubbiamente offensive ed irraguardose, integrando senz’altro la fattispecie di cui all’art. 36 c.1 lett. a): “*ma che cazzo fischi! Ma che cazzo fischi! Sei ridicolo (...) sei proprio un down coglione te e chi ti ci manda (...) coglione, testa di cazzo, hai rovinato una partita. Sei un coglione tu e chi ti ci manda più di te. Ti devi vergognare handicappato [..]*”.

Per altro verso, osserva il Collegio come la stessa reclamante sia incorsa in evidente contraddizione laddove nell’atto di reclamo, da un lato, ha affermato che il calciatore non avrebbe proferito frasi offensive nei confronti dell’arbitro; dall’altro ha riportato una frase, rivolta dal calciatore al direttore di gara, di contenuto comunque offensivo e perciò solo censurabile.

La qualificazione giuridica della condotta contestata al calciatore da parte del giudice di primo

grado è, pertanto, corretta.

Anche la sanzione irrogata è congrua, posto che l'art. 36 c.1 lett. a) punisce le condotte irraguardose o ingiuriose con la sanzione minima della squalifica per 4 giornate.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

209) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NOVA 7, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NDOJ PATRIK PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 14/03/2024

(Gara: TIRRENO SANSA – NOVA 7 del 10/03/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini, la società Nova 7 ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva comminato al calciatore Ndoj Patrik la squalifica per otto gare.

La reclamante sostiene che è vero che il calciatore in questione ha scagliato con le mani il pallone verso il terreno di gioco, ma il direttore di gara si trovava assai distante ed il pallone non lo ha colpito.

A supporto la reclamante ha prodotto un video raffigurante l'episodio.

Trattandosi di un gesto di violenza nei confronti del direttore di gara la Corte procedeva alla visione del video che risultava di discreta qualità.

In effetti si poteva osservare che il calciatore in questione, con chiaro gesto di protesta, lanciava con le mani il pallone verso il terreno di gioco ma in quel momento l'Arbitro si trovava ad una distanza sicuramente superiore ai dieci metri ed il pallone rimbalzava sul terreno nei pressi senza colpirlo.

Ciò premesso la decisione impugnata, pur nella gravità del comportamento, appare eccessiva rispetto agli addebiti e può essere ridimensionata nei termini di cui al dispositivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Ndoj Patrik a 5 gare.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

204) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI EURO 25,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.113 SGS DEL 7/03/2024
(Gara: PESCATORI OSTIA – TRIGORIA del 3/03/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Trigoria ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 25,00 per rinuncia.

Il Giudice aveva adottato tale decisione sulla scorta di quanto riportato nel referto arbitrale che aveva descritto come, all'esito della segnatura di una reta da parte degli avversari, l'intera squadra, dirigenti ed accompagnatori della reclamante avessero abbandonato il terreno di gioco, senza darle nemmeno il tempo di adottare alcun provvedimento o richiedere spiegazioni o dichiarazioni.

La reclamante lamenta invece che la decisione di abbandonare il campo fosse conseguente al pesantissimo clima di intimidazione creato dai sostenitori, atleti e dirigenti della squadra di casa che avevano più volte minacciato i giovani atleti della ospitata, facendoli oggetto in campo di pesanti falli e gesti intimidatori.

La Corte, considerato quanto dedotto e denunciato dalla reclamante, disponeva l'audizione dell'Arbitro.

In quella sede il direttore di gara precisava quanto riportato nel referto, che confermava integralmente, negando assolutamente l'esistenza dei fatti ed atteggiamenti denunciati dalla reclamante, aggiungendo che, semmai, l'unico comportamento non conforme a regolamento era stato adottato da un dirigente della reclamante, ammonito, e si era sentita piuttosto minacciata proprio dai componenti della squadra ospitata.

Ciò detto, appare evidente che le prospettazioni dell'appellante non hanno trovato alcun riscontro né negli atti ufficiali di gara né nelle successive precisazioni rese in audizioni dal direttore di gara. Ne consegue il rigetto del reclamo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

219) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AUDACE 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.155 SGS DEL 14/03/2024

(Gara: ACCADEMIA FROSINONE SCSRL – AUDACE 1919 del 18/02/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Audace 1919 ha impugnato la deliberazione del competente Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara e l'ammenda di € 100,00 per rinuncia. Assume la reclamante che il motivo dell'abbandono dal terreno di gioco risiede nel comportamento del pubblico della società di casa che in più occasioni ha rivolto insulti ed espressioni razziste nei confronti di un proprio calciatore di colore, tanto da costringerlo ad abbandonare il terreno di gioco in preda ad una crisi di pianto la qual cosa aveva indotto tutta la squadra a seguirlo non essendovi più le condizioni per proseguire serenamente l'incontro. La Corte, vista la gravità delle censure espresse dalla reclamante, decideva di convocare il direttore di gara il quale, dopo aver confermato in toto il proprio referto confermava che, effettivamente, si erano verificate situazioni ricollegabili a discriminazione razziali in almeno due occasioni e sempre a carico del medesimo calciatore. In particolare, sul finire del primo tempo l'Arbitro aveva percepito distintamente espressioni razziste, contenenti insulti ed ululati riproducenti il verso della scimmia, indirizzati verso un calciatore di colore della squadra della reclamante da parte di un certo numero di sostenitori della squadra di casa che sedevano in tribuna. Nel secondo tempo, mentre si trovava distante dal lato tribune, aveva udito un clamore provenire dalle tribune ed avvicinandosi aveva visto lo stesso calciatore fortemente turbato ed in lacrime che gli riferiva di essere stato nuovamente insultato con espressioni gravemente razziste e con i soliti ululati. A quel punto il calciatore aveva dichiarato di non volere più andare avanti e si era diretto verso gli spogliatoi seguito dal resto della squadra. In questo secondo episodio l'Arbitro ha precisato di non aver potuto percepire distintamente il contenuto delle espressioni rivolte dal pubblico al calciatore ma di aver solo udito un clamore proveniente dalle tribune. Osserva la Corte che nella fattispecie il direttore di gara non ha adottato tutti i provvedimenti che avrebbe dovuto mettere in atto sin dal primo episodio di cui ha dato conto. Infatti, nella circostanza, avrebbe dovuto interrompere il gioco, richiamare i capitani delle squadre e far indirizzare dalla società di casa verso gli spettatori avvisi che, perdurando un tale inqualificabile comportamento, avrebbe sospeso definitivamente l'incontro. Essendo mancata tale indispensabile attività non si può determinare l'irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della squadra di casa, pur essendovi elementi univoci e concordanti che portavano verso l'accertamento della reiterazione degli atteggiamenti discriminatori a carico di un calciatore di colore che avrebbero giustificato la sospensione definitiva della gara. Vi è da considerare che la diffida inoltrata ai sostenitori è, infatti, elemento essenziale per determinare le condizioni per la sospensione definitiva della gara che può scattare solo a seguito della reiterazione dei comportamenti discriminatori malgrado la diffida inoltrata. La decisione impugnata va quindi totalmente riformata e la gara andrà quindi ripetuta, con la predisposizione da parte della società ospitante di tutte le condizioni affinché tali inqualificabili episodi non abbiano a reiterarsi. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 2 maggio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

241) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTING SAN CESAREO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.136 SGS DEL 11/04/2024

(Gara: CITTA DI CAVE ACADEMY – SPORTING SAN CESAREO del 30/03/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini, la società Sporting San Cesareo impugnava la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva respinto il reclamo proposto in primo grado dalla stessa società avverso il risultato della gara in epigrafe.

Assume la reclamante che la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto nelle fasi finali, con la squadra di casa in vantaggio per tre reti a due, un dirigente dell'ospitante che svolgeva le funzioni di assistente arbitrale, entrava indebitamente sul terreno di gioco ed interrompeva una promettente azione d'attacco della reclamante mettendo il pallone in fallo laterale.

Richiede quindi di accogliere il reclamo di primo grado, comminando l'espulsione nei confronti del dirigente della squadra ospitante, reo del comportamento antisportivo, disponendo la ripetizione della gara o l'irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 nei confronti della squadra avversaria.

Il reclamo è totalmente infondato e va respinto.

Preliminarmente la Corte, così come il Giudice di primo grado, non può adottare provvedimenti disciplinari in surroga del direttore di gara che ha ritenuto di non adottarli o di adottarli in forma diversa.

Per quanto attiene al risultato della gara, l'evento, così come descritto nel reclamo e che non trova riscontro nel rapporto di gara, non avrebbe, in ogni caso, determinato né la punizione sportiva della perdita della gara né la ripetizione della stessa, trattandosi di comportamento non idoneo ad inficiare la regolarità dell'incontro ed al più comportante conseguenze disciplinari a carico del colpevole.

Si ripete però che, come già evidenziato dal Giudice di prime cure, nulla di quanto narrato dalla reclamante emerge dal rapporto di gara, la cui forza fide facente è nota.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 17 maggio 2024

II SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli